

	<i>Istruzioni per il Soggetto Autorizzato al Trattamento dei dati con Delega (DAT)</i> <i>Art. 29 Regolamento UE 679/2016, Art. 2-quaterdecies D. Lgs. 196/2003</i> <i>(come modificato dal D. Lgs. 101/2018)</i>	ALLEGATO A.1 ALDISCIPLINARE
		Pag. 1 di 8

Giunta Regionale d' Abruzzo

Via Leonardo da Vinci, 6

67100 L'Aquila

ISTRUZIONI DEL TITOLARE PER IL DAT

Oggetto: Istruzioni per il Soggetto Autorizzato al Trattamento dei dati personali con Delega (DAT) ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation), dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018) e della vigente normativa di settore.

Considerato che:

- a) La Regione Abruzzo (Giunta Regionale), in qualità di Titolare del Trattamento di Dati Personali, è tenuta a tutti gli adempimenti di legge;
- b) La designazione a Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (di seguito GDPR – General Data Protection Regulation – o Regolamento) viene intesa essere rivolta a soggetti esterni alla struttura del Titolare;
- c) L'equivalente funzione, per soggetti alle dipendenze della struttura del Titolare, viene assegnata a Soggetti Autorizzati al Trattamento di dati personali con Delega (DAT), ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 679/2016, dell'Art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018);
- d) Il presente documento integra e specifica gli obblighi di protezione dei dati gravanti sulla Regione Abruzzo (di seguito Ente) e sul Soggetto Autorizzato al Trattamento di dati personali con Delega (di seguito DAT) derivanti dall'esecuzione degli incarichi organizzativi tra l'Ente ed il DAT;
- e) L'art. 29 del Reg. UE 679/2016 e dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 (modificato dal D. Lgs. 101/2018) prevede che chiunque agisca sotto l'autorità del titolare che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento;

	<p><i>Istruzioni per il Soggetto Autorizzato al Trattamento dei dati con Delega (DAT)</i></p> <p><i>Art. 29 Regolamento UE 679/2016, Art. 2-quaterdecies D. Lgs. 196/2003</i></p> <p><i>(come modificato dal D. Lgs. 101/2018)</i></p>	<p>ALLEGATO A.1 AL DISCIPLINARE</p>
		<p>Pag. 2 di 8</p>

Le presenti istruzioni si applicano a tutte le attività svolte dal Delegato nell'ambito del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (di seguito "Regolamento" o "GDPR"), del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali – di seguito "Codice" – come modificato dal D. Lgs. 101/2018) e della vigente normativa di settore.

Articolo 1 – Oggetto, natura, finalità e durata del trattamento

- 1) Le presenti istruzioni si applicano al trattamento dei dati personali svolto dal DAT per conto della Regione Abruzzo, quale titolare del trattamento, e definisce gli obblighi del DAT in materia di tutela dei dati personali.
- 2) L'ambito del trattamento è definito da tutti i trattamenti di dati personali effettuati dal Servizio da Lei diretto in ragione del contratto di lavoro sottoscritto; qualora dovessero risultare ulteriori trattamenti attribuiti al servizio da Lei diretto, verrà prontamente informato dal Titolare;
- 3) Natura e finalità del trattamento: il DAT tratta i dati personali nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi relativi alle attività istituzionali svolte dal servizio da Lui diretto. Le attività di trattamento sono correlate allo svolgimento delle Sue funzioni (Contratto di Lavoro).
- 4) Il DAT è responsabile per il proprio rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni impartite dal Titolare.
- 5) Nel presente documento, ove venga richiesta la comunicazione al Titolare del Trattamento, detta comunicazione si intende da effettuarsi all'Ufficio Privacy del Titolare.
- 6) Nell'Ambito di Trattamento definito, sarà compito del DAT fare in modo che i dati personali siano:
 - a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
 - b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»);
 - c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
 - d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

	<p><i>Istruzioni per il Soggetto Autorizzato al Trattamento dei dati con Delega (DAT)</i></p> <p><i>Art. 29 Regolamento UE 679/2016, Art. 2-quaterdecies D. Lgs. 196/2003</i></p> <p><i>(come modificato dal D. Lgs. 101/2018)</i></p>	<p>ALLEGATO A.1 AL DISCIPLINARE</p>
		<p>Pag. 3 di 8</p>

- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Articolo 2 – Categorie di interessati e tipologie di dati personali

I soggetti i cui dati personali sono oggetto del trattamento da parte del DAT ai sensi del presente Atto possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dipendenti e collaboratori della Regione, terzi incaricati, a qualunque titolo, dalla Regione, controparti contrattuali della Regione, in generale, terze parti rispetto alle quali la Regione agisce come titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (congiuntamente i "Terzi Interessati"), del Codice e della vigente normativa di settore. I dati personali trattati possono consistere, a titolo esemplificativo, in recapiti, dati identificativi, informazioni relative allo stato di salute.

Articolo 3 – Istruzioni

- 1) Il DAT effettua il trattamento dei dati personali esclusivamente sulla base delle presenti istruzioni in forma scritta ricevute dal Titolare. Le presenti Istruzioni per il trattamento dei dati personali da parte del DAT potranno essere integrate, in qualunque momento, da eventuali specifiche disposizioni, conformi alla legge applicabile in materia di Protezione dei Dati, ove ritenuto necessario da parte del Titolare.
- 2) Qualsiasi istruzione aggiuntiva o diversa rispetto a quanto previsto dal presente Atto deve essere fornita dal Titolare al DAT per iscritto (es. Procedure operative, ecc...) per mezzo dei canali di comunicazione istituzionali (ad es.: posta elettronica ordinaria).
- 3) Si intendono istruzioni in forma scritta documenti quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): procedure, circolari, comunicazioni, regolamenti, materiale didattico per la formazione e tutto quanto attinente alla materia pubblicato sul sito aziendale nella sezione Privacy.
- 4) È fatto obbligo al DAT di:
 - a) nominare i Soggetti Autorizzati al Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Reg. UE 679/2016 e dell'art. 2-quaterdecies del Codice, conferendo loro apposite istruzioni sulle norme e le procedure da osservare e assicurando la relativa formazione in materia di dati personali;
 - b) redigere ed aggiornare una lista nominativa dei Soggetti Autorizzati al Trattamento e verificare annualmente l'ambito del trattamento consentito ai medesimi e ogni volta che si verifichi un caso di modifica dell'assegnazione degli incarichi (es.: quiescenza, trasferimento, nuovo autorizzato);
 - c) controllare le operazioni di trattamento svolte dagli autorizzati e la conformità all'ambito di trattamento consentito;
 - d) attuare gli obblighi di informazione (Informativa ex Artt. 13-14 del Regolamento) ed acquisizione del consenso, quando richiesto, nei confronti degli interessati;

	<p><i>Istruzioni per il Soggetto Autorizzato al Trattamento dei dati con Delega (DAT)</i></p> <p><i>Art. 29 Regolamento UE 679/2016, Art. 2-quaterdecies D. Lgs. 196/2003</i></p> <p><i>(come modificato dal D. Lgs. 101/2018)</i></p>	<p>ALLEGATO A.1 AL DISCIPLINARE</p>
		<p>Pag. 4 di 8</p>

- 5) comunicare immediatamente al titolare non oltre le 12 ore successive al loro ricevimento, ogni richiesta da parte del Garante Privacy circa l'applicazione della normativa in tema di trattamento dati personali, fatto salvo che tale richiesta non sia sottesa all'accertamento di una fattispecie penale e/o non vi sia una richiesta di riservatezza in merito da parte della PG.
- 6) organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento dei dati personali affinché esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali e predisporre tutti i documenti richiesti dai relativi adempimenti.

Articolo 4 – Riservatezza

- 1) Il DAT si impegna a mantenere la riservatezza dei dati a cui ha accesso ed è soggetto a tale obbligo;
- 2) Il DAT garantisce che i soggetti, da lui nominati quali autorizzati al trattamento dei dati personali (SAT), si siano impegnati per iscritto a mantenere la riservatezza dei dati e sono soggetti a tale obbligo.

Articolo 5 – Assistenza

- 1) Tenendo conto della natura del trattamento dei dati personali svolto dal DAT, come descritto nel Registro dei Trattamenti, questi si impegna ad assistere il Titolare, approntando le adeguate misure tecniche e organizzative al fine di adempiere al proprio obbligo di permettere agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli Artt. da 12 a 22 del GDPR.
- 2) Il DAT dovrà informare il Titolare ed il Responsabile della Protezione dei Dati, senza ingiustificato ritardo, laddove un interessato eserciti uno dei diritti di cui agli Artt. da 12 a 22 del GDPR riguardanti i propri dati personali, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e ove applicabile, al diritto di accesso, al diritto di chiedere la rettifica e cancellazione (c.d. "diritto all'oblio"), al diritto di limitarne il trattamento o di opporvisi, al diritto alla "portabilità", al diritto di opporsi a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato ai sensi dell'Art. 22 del GDPR.
- 3) Tenendo conto della natura del trattamento come descritto nel Registro dei Trattamenti e nel presente Atto e delle informazioni di volta in volta messe a disposizione, il DAT si impegna ad assistere il Titolare a garantire il rispetto degli obblighi di cui agli Artt. da 32 a 36 del GDPR.
- 4) Il DAT, che fruisce del servizio/fornitura/convenzione/accordo che implica il trattamento dei dati personali, si impegna a supportare proattivamente le UU.OO. aziendali coinvolte nella redazione degli atti istruttori propedeutici all'acquisizione del servizio/fornitura/convenzione/accordo, relativamente all'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- 5) Nella fase di fruizione, il DAT si impegna a fornire il suo supporto nell'attività di sorveglianza per l'applicazione delle misure adottate dai responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR e che soddisfino i principi della protezione dei dati personali.
- 6) Qualora il DAT intendesse apportare modifiche alle misure tecniche e organizzative adottate dal Titolare, in considerazione del progresso e sviluppo tecnologico effettuerà una preventiva comunicazione al Titolare per la necessaria autorizzazione.

Articolo 6 – Cancellazione

I dati personali di proprietà del Titolare che siano oggetto di trattamento da parte del DAT, nell'ambito dell'esecuzione delle attività previste dalle funzioni istituzionali assegnategli, in base ai termini di

	<p><i>Istruzioni per il Soggetto Autorizzato al Trattamento dei dati con Delega (DAT)</i></p> <p><i>Art. 29 Regolamento UE 679/2016, Art. 2-quaterdecies D. Lgs. 196/2003</i></p> <p><i>(come modificato dal D. Lgs. 101/2018)</i></p>	<p>ALLEGATO A.1 AL DISCIPLINARE</p> <hr/> <p>Pag. 5 di 8</p>
---	---	--

conservazione di tali trattamenti, opportunamente previsti nei registri di trattamento, devono essere periodicamente cancellati ove ne ricorra il termine previsto dal Registro dei Trattamenti.

Articolo 7 – Violazioni di Dati Personali (cd. “Data Breach”)

- 1) Il DAT si impegna ad informare immediatamente il Titolare ed il Responsabile della Protezione dei Dati, senza ingiustificato ritardo e comunque entro e non oltre 6 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
- 2) Il DAT si impegna inoltre, ai sensi dell’art. 28.3, lett. f), tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all’adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all’Autorità ai sensi dell’art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell’art. 34 del GDPR.
- 3) La comunicazione dovrà avvenire a mezzo mail rispettivamente al seguente indirizzo: privacy@regione.abruzzo.it
- 4) Per quanto non specificatamente richiamato, si rimanda alla Procedura di Gestione della Violazione dei Dati Personali.

Articolo 8 – Valutazione d’Impatto (“Data Protection Impact Assessment”)

Il DAT si impegna, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, a fornire al Titolare ogni elemento utile all’effettuazione, da parte di quest’ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora il Titolare sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, nonché ogni collaborazione nell’effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante da parte di quest’ultimo ai sensi dell’art. 36 del Regolamento stesso.

Articolo 9 – Soggetti Autorizzati al Trattamento

- 1) Il DAT garantisce che l’accesso ai Dati Personali sarà limitato esclusivamente ai Soggetti Autorizzati al Trattamento (SAT), previamente identificati per iscritto, il cui accesso ai dati personali sia necessario per l’esecuzione dei Servizi.
- 2) Il DAT si impegna a fornire ai propri dipendenti e collaboratori, deputati a trattare i Dati Personali del Titolare, le istruzioni necessarie per garantire un corretto, lecito e sicuro trattamento, curarne la formazione, vigilare sul loro operato, vincolarli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, e a comunicare al Titolare, su specifica richiesta, l’elenco aggiornato degli stessi.
- 3) Il DAT si impegna a mantenere aggiornato l’elenco dei SAT sotto la propria responsabilità: essi devono essere da Lui incaricati prima dell’avvio delle operazioni di trattamento. Nel caso in cui il SAT, nell’ambito delle proprie attività lavorative, fosse assegnato a più UO, egli dovrà essere incaricato anche

	<p><i>Istruzioni per il Soggetto Autorizzato al Trattamento dei dati con Delega (DAT)</i></p> <p><i>Art. 29 Regolamento UE 679/2016, Art. 2-quaterdecies D. Lgs. 196/2003</i></p> <p><i>(come modificato dal D. Lgs. 101/2018)</i></p>	<p>ALLEGATO A.1 AL DISCIPLINARE</p>
		<p>Pag. 6 di 8</p>

dai rispettivi DAT dei servizi ulteriori di assegnazione con appositi e distinti atti di incarico.

- 4) Il DAT si impegna a revocare l'autorizzazione al Trattamento di Dati Personali ad un SAT qualora lo stesso venisse a cessare a qualunque titolo (quiescenza, trasferimento, ecc...) la propria attività sotto la responsabilità del Delegato.
- 5) In caso di assenza prolungata di un SAT (di almeno 90 giorni consecutivi), il DAT si impegna a sospendergli l'autorizzazione al trattamento.

Articolo 10 – Amministratori di Sistema

- 1) Il DAT del servizio Informatico si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, così come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell'Autorità.
- 2) In riferimento ai sistemi informatici di trattamento dei dati del Titolare, per i quali Soggetti Autorizzati alle dipendenze del DAT esercitano attività di Amministrazione di Sistema, il DAT si impegna a:
 - a) designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di Dati personali, fornendo al Titolare e al Responsabile della Protezione dei Dati, su richiesta, informazioni sulle valutazioni effettuate per le designazioni;
 - b) effettuare un'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti a ciascuno in base al relativo profilo di autorizzazione assegnato e fornendo, su richiesta, informazioni relative alle valutazioni alla base delle designazioni;
 - c) predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;
 - d) comunicare periodicamente al Titolare e al Responsabile della Protezione dei Dati l'elenco aggiornato degli amministratori di sistema, specificandone l'ambito di responsabilità (sistemi, database, reti, applicativi, etc.);
 - e) verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare e il Responsabile della Protezione dei Dati circa le risultanze di tale verifica;
 - f) mantenere i file di log in conformità a quanto previsto nel suddetto provvedimento.

	<p><i>Istruzioni per il Soggetto Autorizzato al Trattamento dei dati con Delega (DAT)</i></p> <p><i>Art. 29 Regolamento UE 679/2016, Art. 2-quaterdecies D. Lgs. 196/2003</i></p> <p><i>(come modificato dal D. Lgs. 101/2018)</i></p>	<p>ALLEGATO A.1 AL DISCIPLINARE</p>
		<p>Pag. 7 di 8</p>

Articolo 11 – Rapporti con le Autorità

- 1) È fatto obbligo al DAT di interagire con il Garante in caso di richiesta di informazioni o effettuazione di controlli ed accessi da parte dell’Autorità;
- 2) Il DAT, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest’ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all’autorità di controllo o all’autorità giudiziaria che riguardino il trattamento dei Dati Personali di propria competenza.

Articolo 12 – Ulteriori Obblighi e Responsabilità

- 1) Il DAT mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni del Titolare di cui al presente atto di designazione e consente al Titolare del trattamento l’esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni ragionevole collaborazione alle attività di audit effettuate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l’adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente atto.
- 2) Il Titolare darà comunicazione al DAT della propria intenzione di svolgere un Audit comunicandone l’oggetto, la tempistica, la data, e la durata.
- 3) Il Titolare fornirà al DAT una relazione scritta di natura confidenziale contenente il riepilogo dell’oggetto e dei risultati dell’Audit.
- 4) Il DAT si impegna altresì a:
 - a) effettuare almeno annualmente un rendiconto in ordine all’esecuzione delle istruzioni ricevute dal Titolare (e agli adempimenti eseguiti) ed alle conseguenti risultanze;
 - b) collaborare, se richiesto dal Titolare, con gli altri DAT al trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l’intero processo di trattamento dei Dati Personali;
 - c) realizzare quant’altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto di designazione;
 - d) informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che il trattamento dei Dati Personali violi la normativa in materia di protezione dei dati personali o presenti comunque rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell’interessato o qualora, a suo parere, un’istruzione violi la normativa, nazionale o comunitaria, relativa alla protezione dei dati.
- 5) Resta inteso che qualora il DAT determini autonomamente le finalità e i mezzi di trattamento in violazione delle istruzioni impartite dal Titolare, sarà considerato, a sua volta, Titolare del trattamento, assumendo i conseguenti oneri, rischi e responsabilità.

	<p style="text-align: center;"><i>Istruzioni per il Soggetto Autorizzato al Trattamento dei dati con Delega (DAT)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 29 Regolamento UE 679/2016, Art. 2-quaterdecies D. Lgs. 196/2003</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(come modificato dal D. Lgs. 101/2018)</i></p>	ALLEGATO A.1 AL DISCIPLINARE
		Pag. 8 di 8

Articolo 13 – Disposizioni Finali

- 1) Il DAT non ha diritto ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù del Contratto con la Regione.
- 2) Gli allegati alle presenti Istruzioni fanno parte integrante delle stesse.
- 3) Per tutto quanto non previsto dalle presenti Istruzioni, si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.
- 4) La mancata esecuzione delle Istruzioni non consentirà di dare attuazione di quanto previsto nel Contratto di Lavoro.
- 5) La mancata esecuzione delle Istruzioni, costituisce una violazione del Regolamento UE 2016/679, del Codice e della normativa vigente in materia di Protezione dei Dati Personali.